

Consiglio Regionale d'Abruzzo

Servizio di Supporto alle Autorità indipendenti

Ufficio del Difensore Civico e Garante per le persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personale

La Cittadinanza Digitale

(Diritti e Tutela)



La cittadinanza digitale: diritti e tutela

Indice

Acronimi	4
Premessa	5
1. Il diritto all'uso delle tecnologie:	6
1.1. Nei confronti di chi può essere esercitato?.....	6
1.2. A chi spetta?.....	6
1.3. in cosa consiste?.....	6
2. In che modo presentare validamente una istanza in via telematica.....	7
2.1. Che cos'è la firma elettronica qualificata?	7
2.2. Che cos'è SPID?	8
2.3. Dove è possibile attivare SPID?	8
2.4. E' possibile attivare SPID anche per i minorenni ?.....	8
3. Identità digitale e domicilio digitale.....	9
3.1. Che cos'è il domicilio digitale?	9
3.2. Domicilio digitale per Imprese e società	10
3.3. Domicilio digitale per Professionisti iscritti ad albi ed elenchi.....	10
3.4. Domicilio digitale per Persone fisiche ed enti di diritto privato.....	10
3.5. Come trovare indirizzi PEC e domicili digitali specifici?	11
4. Il diritto di eseguire pagamenti con modalità On Line	12
4.1. Qual è l'utilità di usare la piattaforma PagoPa?.....	12
4.2. Come è possibile usare la Piattaforma PagoPa?	12
5. L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)	13
5.1. Che cos'è l'ANPR?.....	13
5.2. A cosa serve l'ANPR?	13
5.3. Come si accede all'ANPR?	14
5.4. Cosa si può chiedere accedendo alla piattaforma?	14
5.5. Certificati	14
5.6. Visura e Autocertificazioni.....	15
5.7. Rettifica dati	16

5.8.	Cambio di Residenza	17
5.9.	Servizi in corso di implementazione	18
5.10.	Cosa è l'Identificativo unico nazionale (ID ANPR)	18
6.	Il diritto di accesso e partecipazione al procedimento amministrativo in via telematica	19
7.	Il Sistema di gestione delle deleghe	19
8.	Tutela dei diritti di cittadinanza digitale	21
8.1.	Il ruolo del Difensore Civico Digitale	21
8.2.	Il ruolo del Difensore Civico regionale	21

Acronimi

[ANPR] Anagrafe Nazionale della Popolazione

[AgID] Agenzia per l'Italia Digitale

[CAD] Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.)

[SPID] Sistema Pubblico di Identità Digitale

[PEC] Posta Elettronica Certificata

[FEQ] firma elettronica qualificata

[INI – PEC] Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata di imprese e professionisti

[IPA] Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni

[INAD] Indice Nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel Registro Imprese

[DCD] Difensore Civico Digitale

Premessa

In occasione della trattazione delle istanze di intervento presentate al Difensore Civico Regionale, si è acquisita la consapevolezza che lo scarso grado di utilizzo dei servizi digitali dipenda non solo dall'assenza di un adeguato livello di digitalizzazione nell'amministrazione, ma anche dai comportamenti dei cittadini i quali, per cause di diversa natura, continuano in molti casi a fruire dei servizi erogati dalle amministrazioni seguendo la tradizionale strada analogica. Questo comportamento può dipendere da molti fattori. Tra gli altri, anche lo scarso grado di conoscenza dei diritti di cittadinanza digitale e degli altri strumenti previsti dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

Attraverso la realizzazione della presente guida ci si propone di contribuire al superamento di questo gap informativo partendo da un target di utenza (quella del difensore civico) che si è dimostrata essere poco avvezzata all'utilizzo degli strumenti informatici e che rappresenta quell'utenza "debole" o a rischio di esclusione a favore della quale è lo stesso CAD a chiedere che venga diffusa la cultura digitale (art. 8).

L'iniziativa, in un'ottica di miglioramento delle relazioni con i cittadini, intende anche rafforzare la fiducia in una istituzione - storicamente tra le prime - deputata alla tutela dei cittadini e rendere questi maggiormente consapevoli dei propri diritti.

Quanto sopra, in coerenza tra l'altro con la "Dichiarazione europea su diritti e i principi digitali", che conferma l'impegno dell'UE a favore di una trasformazione digitale sicura, protetta e sostenibile che mette al centro le persone, in linea con i valori europei e i diritti e le libertà sanciti dal quadro giuridico dell'Unione

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2023:023:FULL&from=EN>)

1. Il diritto all'uso delle tecnologie:



(Articoli da 3 a 9 del CAD)

1.1. Nei confronti di chi può essere esercitato?

Il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) prevede che il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti previsti dal codice stesso sia esercitato nei rapporti intrattenuti dall'utente con i soggetti di cui all'art. 2, comma 2:

- a) **pubbliche amministrazioni**. Si può trattare di amministrazioni statali (ministeri), anche a carattere autonomo (università), di amministrazioni regionali o da esse dipendenti (aziende sanitarie locali) o di amministrazioni locali (città metropolitane, comuni, province);
- b) **gestori di servizi pubblici**. Il discrimine, in questo caso, è la rilevanza pubblica del servizio a prescindere dal fatto che lo stesso sia reso da un soggetto pubblico o privato. Sono esempio di gestori di servizi pubblici i soggetti, anche privati, che erogano elettricità, gas, acqua;
- c) **società a controllo pubblico**, cioè società nelle quali una pubblica amministrazione esercita il controllo nei modi previsti dalla legge.

1.2. A chi spetta?

L'art. 3 del CAD riconosce a "chiunque" il diritto all'uso delle tecnologie nei rapporti con i soggetti indicati nel paragrafo 1. Non è pertanto un diritto riservato ai soli "cittadini" o per il quale sia richiesto uno status particolare essendo sufficiente essere utenti dei predetti soggetti.

1.3. in cosa consiste?

Il diritto di usare la tecnologia si sostanzia nella possibilità per l'utente di pretendere di usare le soluzioni e gli strumenti previsti dal CAD, nei rapporti con i soggetti indicati nel paragrafo 1.1

Per rapporto può intendersi sia quello originato dall'apertura di un procedimento amministrativo (procedimento caratterizzato dall'esercizio di poteri amministrativi quale, per esempio, quello avviato in relazione ad una richiesta di permesso a costruire) sia quello connesso alla erogazione di prestazioni (procedura che non implica l'esercizio di pubblici poteri quale ad esempio prenotazione di una visita specialistica, pagamento di un ticket).

2. In che modo presentare validamente una istanza in via telematica

(Articoli 20 e 65 del CAD)

L'art. 65 del CAD prevede una dettagliata disciplina relativa ai modi con i quali l'utente può validamente presentare una istanza in via telematica.

Secondo le richiamate disposizioni, l'istanza è validamente proposta:

- quando è sottoscritta con una firma digitale oppure con un altro tipo di firma elettronica qualificata o con una firma elettronica avanzata (sintesi di quanto contemplato dall'art. 20 del CAD);
- se il dichiarante è stato identificato tramite il sistema SPID o tramite smart card (carta nazionale dei servizi e carta di identità elettronica);
- se l'istanza è proposta tramite il punto di accesso telematico;
- se l'istanza è trasmessa (in via telematica) dopo averla firmata in modalità analogica e scansionata, allegando alla mail un documento di identità.
- se l'istanza è trasmessa dal domicilio digitale dell'istante o del dichiarante ovvero, in assenza di un domicilio digitale, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata

In altri termini, l'utente ha il diritto di presentare una qualunque istanza all'amministrazione in via digitale, adoperando una delle soluzioni sopra viste: firma elettronica, SPID e smart card, punto di accesso telematico, invio di copia scansionata con allegato documento di identità, utilizzo della PEC.

2.1. Che cos'è la firma elettronica qualificata?



La firma elettronica qualificata (FEQ) è il risultato di una procedura informatica, detta validazione, che garantisce l'autenticità e l'integrità dei documenti informatici.

In Italia è assai diffusa la firma “digitale”, che è un tipo di firma elettronica qualificata, ossia un tipo di firma forte, perché crea la presunzione che la sottoscrizione digitale sia stata apposta dal titolare, salvo prova contraria fornita da questo.

L'istanza proposta con firma “digitale” potrà dirsi validamente presentata ai sensi del Codice.

Il dispositivo necessario per utilizzare la firma digitale può essere ottenuto presso i Fornitori di servizi fiduciari attivi in Italia elencati al seguente link:

<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/tl/IT>

l'elenco dei Fornitori di Servizi fiduciari attivi nei singoli stati dell'Unione Europea è consultabile al seguente link:

<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home>

2.2. Che cos'è SPID?



SPID è un acronimo che sta ad indicare il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Il Sistema permette al suo titolare di identificarsi, tramite l'uso di username e password, e di accedere, conseguentemente, ai servizi digitali resi dalle amministrazioni pubbliche.

Molte amministrazioni già consentono da tempo di presentare istanze on-line, sui loro siti istituzionali, attraverso modalità di identificazione tramite SPID. E' oramai possibile ottenere certificati anagrafici su una specifica piattaforma dell'ANPR, alla quale si accede appunto previa identificazione SPID CIE e CNS come meglio specificato al capitolo 5 ..

2.3. Dove è possibile attivare SPID?

Le credenziali SPID possono essere ottenute da uno dei gestori di identità digitale abilitati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID). L'AGID, sul proprio sito istituzionale al link <https://www.gov.spid.it/cos-e-spid/come-scegliere-tra-gli-idp/> fornisce l'elenco dei gestori fornendo per ciascuno di essi ulteriori informazioni utili per la scelta del gestore.

Per ottenere le credenziali, occorre che l'utente sia riconosciuto. Il riconoscimento può avvenire attraverso diverse modalità analiticamente indicate nella medesima pagina web. Non occorre un contatto diretto e personale, ove l'utente disponga di una firma digitale o di una smart card. In assenza, l'utente dovrà recarsi personalmente allo sportello dello gestore oppure dovrà farsi riconoscere tramite webcam.

2.4. E' possibile attivare SPID anche per i minorenni ?

L'Agenzia per l'Italia Digitale, con la Determinazione n.51/2022, ha adottato le Linee guida operative per il rilascio dell'identità digitale in favore dei minori d'età e la fruizione dei servizi online da parte degli stessi.

Con l'attivazione per i minori, i ragazzi - dai 5 anni in poi - possono utilizzare i servizi loro

dedicati in piena sicurezza e tutela dei dati, sotto la supervisione dei genitori.

Il rilascio di SPID a minori nella fascia di età da 5 a 14 anni e il suo utilizzo per l'accesso ai servizi online sono stati consentiti per la sola fruizione dei servizi in rete erogati dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Le Linee Guida, contenenti tutte le informazioni necessarie oltre che la descrizione della procedura volta al rilascio di SPID in favore del minore, sono consultabili al seguente link:

[https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti amministrativi_0_123125_725_1.html](https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti_amministrativi_0_123125_725_1.html)

Si precisa tuttavia che, in virtù del parere reso dal Garante della Privacy sulle citate Linee Guida, detta disposizione è stata attuata per un periodo sperimentale sino al 30 giugno 2023 e che ad oggi l'AGID non ha reso noto alcun aggiornamento in merito alla valutazione dell'adeguatezza delle misure adottate.

3. Identità digitale e domicilio digitale



(Articolo 3 bis e art. 6 del CAD)

3.1. Che cos'è il domicilio digitale?

Chiunque ha diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, tramite la propria identità digitale e anche attraverso il punto di accesso di cui all'art. 64 bis

Il domicilio digitale è un indirizzo virtuale che sostituisce il recapito fisico per l'invio delle comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione, come atti, notifiche e avvisi.

Il Decreto Semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 76) ha reso il domicilio digitale obbligatorio per imprese e professionisti aumentandone così la diffusione e l'affermazione come nuova modalità digitale per l'invio di corrispondenza da parte delle PA.

Niente più raccomandate con ricevuta di ritorno o funzionari incaricati della consegna: la trasmissione di corrispondenza avverrà in formato digitale, sfruttando la validità legale della Posta Elettronica Certificata.

In sostanza il domicilio digitale è la PEC personale ed attualmente, l'unica modalità per attivare il proprio domicilio digitale è dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata.

Dal 1° ottobre 2020, il domicilio digitale è diventato obbligatorio per imprese, società e professionisti iscritti agli albi. Sono state definite le modalità per registrarlo e comunicarlo e previste sanzioni amministrative per chi non avesse registrato o comunicato il proprio recapito

digitale, come previsto dalla normativa.

3.2. Domicilio digitale per Imprese e società

Sia le imprese costituite in forma societaria sia imprese individuali attive, dal 1° ottobre 2020 hanno dovuto:

- Registrare il proprio domicilio digitale sul Registro delle Imprese tramite la procedura semplificata e gratuita “Pratica Semplice - iscrizione PEC”
- Verificare la corretta iscrizione del domicilio digitale consultando una visura aggiornata oppure ricercando l’indirizzo PEC scelto come recapito ufficiale sul sito www.registroimprese.it

3.3. Domicilio digitale per Professionisti iscritti ad albi ed elenchi

Tutti i **professionisti iscritti ad albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato** (come: notai, avvocati, commercialisti, ingegneri, giornalisti, veterinari, etc), dal 1° ottobre 2020 hanno dovuto:

- Comunicare l’indirizzo PEC scelto come domicilio digitale al proprio ordine o collegio di appartenenza;
- Controllare che il proprio domicilio digitale sia correttamente iscritto, verificando la presenza dell’indirizzo PEC scelto sul registro INI-PEC.

3.4. Domicilio digitale per Persone fisiche ed enti di diritto privato

Per i cittadini, i professionisti non iscritti ad albi o ordini e per gli enti di diritto privato, non vige alcun obbligo di dotarsi di un domicilio digitale.

Sono tuttavia già in corso gli interventi che consentiranno anche a persone fisiche ed enti di diritto privato di avvalersi dei vantaggi di questo comodissimo strumento. Per usare l’indirizzo PEC come domicilio digitale, è necessario che questo risulti registrato nell’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD). Il cittadino può visualizzare l’indirizzo PEC comunicato sul portale INAD anche mediante l’accesso alla propria area riservata dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

Dal mese di giugno 2023, i cittadini possono iscriversi all’INAD per ricevere tutte le comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione in un unico recapito, definito

per l'appunto "domicilio digitale".

Da luglio 2023 le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i soggetti privati aventi diritto consultano l'INAD in modalità applicativa e utilizzano, se presente nell'elenco, il domicilio digitale ivi indicato per l'invio di tutte le comunicazioni con valenza legale.

Persone fisiche ed enti di diritto privato, quindi, possono sfruttare i vantaggi della trasmissione digitale delle informazioni.

Basta dotarsi di un indirizzo PEC da utilizzare per lo scambio di comunicazioni con Pubbliche Amministrazioni ed enti e sperimentare fin da subito la semplicità, utilità e i vantaggi di questo mezzo.

3.5. Come trovare indirizzi PEC e domicili digitali specifici?



INI – PEC - Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata di imprese e professionisti <https://www.inipec.gov.it/>

IPA - Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi <https://indicepa.gov.it/>

INAD - Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel Registro Imprese.

4. Il diritto di eseguire pagamenti con modalità On Line

(Articolo 5 del CAD)

È diritto dell'utente eseguire il pagamento di imposte, tasse, contributi in forma telematica. A questo diritto corrisponde l'obbligo per le amministrazioni di accettare i pagamenti eseguiti tramite una specifica piattaforma tecnologica messa a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri: c.d. PagoPa.

4.1. Qual è l'utilità di usare la piattaforma PagoPa?



La Piattaforma consente di eseguire pagamenti in modo sicuro, permettendo all'amministrazione di conoscere in via immediata l'avvenuto pagamento della tassa, dell'imposta o del contributo dovuto, con immediata estinzione della pretesa.

4.2. Come è possibile usare la Piattaforma PagoPa?

Il pagamento tramite PagoPa può essere eseguito sia on line sia sul territorio.

On line, il pagamento può essere eseguito accedendo al sito dell'amministrazione creditrice, usando il proprio conto corrente on line, adoperando l'appIO o con altra app di pagamenti.

Sul territorio, è possibile eseguire il pagamento tramite banche, ufficio postale o le altre agenzie convenzionate.

5. L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)

(Articolo 62 del CAD)

5.1. Che cos'è l'ANPR?



L'ANPR è una banca dati unica e centralizzata, realizzata con un progetto del Ministero dell'Interno, grazie alla quale, i residenti in Italia e gli iscritti all'AIRE possono fruire di servizi anagrafici online accessibili, semplici e sicuri, senza andare allo sportello del comune di competenza, che curerà l'istruttoria delle loro istanze.

5.2. A cosa serve l'ANPR?

L'ANPR è chiamata ad assolvere una pluralità di funzioni:

- a) alcune interessano solo in via indiretta i rapporti tra amministrazioni e cittadini concretizzandosi di fatto in semplificazione. Infatti la possibilità per le amministrazioni di accedere direttamente ai dati dell'Anagrafe Nazionale consentirà loro di accelerare i tempi dei procedimenti amministrativi semplificando dunque indirettamente anche i rapporti con il cittadino.
- b) altre hanno un impatto più immediato in quanto consentono al cittadino di accedere immediatamente ad una serie di servizi on-line quali ad esempio le certificazioni.

Come è noto, le certificazioni rilasciate dalla P.A. sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati (art. 40 d.P.R. n. 445/2000) con la conseguenza che nei rapporti con le P.A. e con i gestori di pubblici servizi può farsi ricorso solamente all'istituto dell'autocertificazione..

Il Decreto Semplificazioni (all'art. 30-bis del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in legge n. 120/2020), ha reso la dichiarazione sostitutiva di certificazione, meglio conosciuta come "Autocertificazione" **VALIDA e OBBLIGATORIA**, non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma **anche nei rapporti tra privati**, senza alcuna distinzione.

I cittadini dovranno solo autorizzare il soggetto privato all'accertamento dei dati forniti, riportando nell'autocertificazione la dicitura: "***Autorizzo il soggetto privato che riceve questa autocertificazione a verificare i dati in essa contenuti rivolgendosi alle amministrazioni competenti***".

Tuttavia mentre le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono né richiedere certificazioni né accettare quelle prodotte spontaneamente dal cittadino, i privati non possono più richiedere certificazioni, ma **hanno ancora facoltà di accettare quelle spontaneamente prodotte dal cittadino.**

Ove il cittadino decida di produrre al privato soltanto un'autocertificazione, il soggetto ricevente potrà rivolgersi direttamente all'amministrazione, adoperando lo strumento dell'ANPR in caso contrario il cittadino potrà acquisire dall'ANPR i certificati necessari e produrli al privato.

5.3. Come si accede all'ANPR?

L'Anagrafe Nazionale è consultabile utilizzando il seguente indirizzo:
<https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/>

Per accedere all'Anagrafe occorre essere in possesso di una delle diverse identità digitali ammesse dalla legge.

È possibile, quindi, autenticarsi tramite SPID oppure tramite Carta di Identità Elettronica (CIE) o, ancora, con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). La Tessera Sanitaria (TS) può essere abilitata per essere utilizzata come CNS (per informazioni dettagliate sull'abilitazione, consultare il sito dedicato: [Sistema Tessera Sanitaria - Modalità di accesso TS-CNS \(finanze.it\)](#))

5.4. Cosa si può chiedere accedendo alla piattaforma?

Accedendo alla piattaforma si accede ai seguenti servizi:

- a) Certificati
- b) Visura e autocertificazioni
- c) Rettifica dati
- d) Cambio di residenza

5.5. Certificati

Sono disponibili e scaricabili 14 tipologie di certificati:

- anagrafico di nascita;

- anagrafico di matrimonio;
- di cittadinanza;
- di esistenza in vita;
- di residenza;
- di residenza AIRE;
- di stato civile;
- di stato di famiglia;
- di residenza in convivenza;
- di stato di famiglia AIRE;
- di stato di famiglia con rapporti di parentela;
- di stato libero;
- anagrafico di unione civile;
- di contratto di convivenza.

I certificati possono essere richiesti singolarmente oppure in forma contestuale, cioè riunendo diverse tipologie di dati in un unico certificato.

Ogni certificato viene prodotto in formato pdf non modificabile e riporta il logo del Ministero dell'Interno e la dicitura "Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente". Inoltre, contiene il QR code e il sigillo elettronico qualificato del Ministero dell'Interno, non visibile a occhio nudo, che ne garantiscono l'autenticità, l'integrità e il non ripudio.

Si ribadisce che i certificati sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni.

Accedendo all'area riservata servizio Certificati si potranno selezionare in autonomia tutte le informazioni necessarie alla richiesta del certificato per se stesso o per un componente della propria famiglia anagrafica, la tipologia e l'emissione con bollo o esenti da bollo.

5.6. Visura e Autocertificazioni

Il servizio consente di consultare online i propri dati anagrafici e di stampare le dichiarazioni sostitutive dei certificati (autocertificazioni).

La "Visura" è, infatti, la visualizzazione dei dati anagrafici registrati in ANPR, nella scheda individuale e nella scheda della famiglia anagrafica di ogni cittadino. Contiene i dati relativi a:

- nome e cognome;
- codice fiscale;
- data di nascita;
- carta d'identità;
- dati sullo stato civile;
- residenza.

Il servizio di visura è utile per verificare la correttezza dei dati presenti nell'ANPR.

L'autocertificazione è una dichiarazione che sostituisce i certificati. È prodotta e sottoscritta direttamente dall'interessato. Tuttavia sono previsti alcuni casi in cui un certificato non può essere sostituito da un'autocertificazione (artt. 46-49 del DPR n. 445/2000).

Con l'autocertificazione possono essere dichiarati i dati relativi a:

- nascita;
- stato civile;
- cittadinanza;
- famiglia anagrafica;
- residenza;
- esistenza in vita.

Accedendo all'area riservata servizio Visura si possono visualizzare i dati anagrafici e può essere richiesta la stampa di un'autocertificazione singola oppure in forma "contestuale", cioè riunendo diverse tipologie di dati in un unico documento.

5.7. Rettifica dati

Il servizio consente di inviare al proprio comune una richiesta di rettifica, cioè di correzione, di uno o più dati presenti nella propria scheda anagrafica: per esempio, un errore ortografico nell'indirizzo, oppure un CAP incompleto, oppure un nuovo indirizzo dopo un trasferimento.

Si può chiedere la rettifica dati solo nel caso in cui si riscontri una discordanza dovuta a errori materiali o errate registrazioni rispetto a quanto riportato nei documenti in proprio possesso. Non è possibile utilizzare questo servizio per chiedere al comune il cambio di residenza, per il quale è necessario utilizzare lo specifico servizio.

Accedendo all'area riservata servizio Rettifica dati occorre scrivere il dato corretto nell'apposito campo, accanto a quello errato, quindi allegare i documenti a supporto e inviare

la richiesta.

La richiesta di rettifica sarà lavorata direttamente dal comune di competenza, pertanto le tempistiche di chiusura della pratica potrebbero variare. E' comunque possibile seguire ogni passaggio di stato della lavorazione nella propria area riservata; coloro che nel proprio profilo utente hanno indicato una e-mail saranno informati anche attraverso questo mezzo.

5.8. Cambio di Residenza

Il cambio di residenza è il servizio che consente al cittadino di inviare per se stesso e per i componenti della propria famiglia anagrafica una dichiarazione al Comune di competenza nei seguenti casi:

- Cambio di abitazione nell'ambito dello stesso Comune;
- Cambio residenza per effetto del trasferimento in un altro Comune;
- Rientro in Italia dall'estero (per i cittadini italiani iscritti all'AIRE).

Per tutte le altre tipologie di richiesta, è necessario rivolgersi al Comune di competenza.

Accedendo all'area riservata servizio Cambio di Residenza occorre dichiarare se ci si trasferisce in una nuova residenza o in una famiglia esistente.

a. Occorre scegliere la prima ipotesi (nuova residenza) se:

- si va ad abitare in una casa dove non risiedono altre persone;
- nella casa dove ci si trasferisce ci sono altre persone con cui non si hanno vincoli di parentela o affettivi (per esempio, un gruppo di studenti che dividono un appartamento).

b. Occorre scegliere la seconda ipotesi (famiglia esistente) se, viceversa, nella nuova casa ci sono persone con le quali si hanno vincoli di parentela o affettivi (per esempio, una coppia di fidanzati).

Prima di inviare la richiesta, è opportuno verificare attentamente i dati inseriti: dopo l'invio, infatti, non sarà possibile effettuare ulteriori modifiche, poiché la richiesta sarà gestita direttamente dagli operatori d'anagrafe del comune di competenza. L'evoluzione della pratica potrà essere seguita nella propria area riservata; coloro che nel proprio profilo utente hanno indicato una e-mail saranno informati anche attraverso questo mezzo.

5.9. Servizi in corso di implementazione

Dal 1° dicembre 2022 sono disponibili in ANPR i servizi che consentono ai Comuni di inviare ed aggiornare i dati relativi alla posizione elettorale dei propri cittadini.

Con decreto interministeriale – pubblicato in Gazzetta ufficiale il 15 novembre 2022 – sono state definite le attività per operare l’adeguamento e l’evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell’ANPR al fine della sua integrazione con le liste elettorali. Il provvedimento delinea inoltre le attività affidate all’ufficiale elettorale di ogni comune per il primo inserimento dei dati elettorali nell’ANPR e dei successivi aggiornamenti. Una volta che i comuni avranno completato telematicamente il primo inserimento dei dati, i cittadini potranno dunque utilizzare i servizi in ANPR anche per la consultazione della propria posizione elettorale, per il rilascio in modalità digitale della certificazione relativa al godimento dell’elettorato attivo e per eventuali richieste di rettifica.

5.10. Cosa è l’Identificativo unico nazionale (ID ANPR)

L’ID ANPR è attribuito ad ogni cittadino italiano all’atto della sua iscrizione in anagrafe e conseguente registrazione nell’ANPR.

Il nuovo identificativo (ID ANPR), generato dal sistema ANPR, a differenza del codice fiscale, non è ricavato dai dati anagrafici della persona a cui è assegnato e non li contiene, garantendo, quindi, sia la perenne e non trasferibile associazione al soggetto cui è attribuito, sia una maggiore tutela della privacy.

L’ID ANPR ha le seguenti caratteristiche:

- È alfanumerico con lunghezza di 9 caratteri compreso il “check digit”.
- il check digit è l’ultimo carattere dell’ID ANPR calcolato tramite uno specifico algoritmo per consentire di verificare la validità dei numeri che lo precedono.
- È possibile la ricostruzione del check digit.
- È attribuito e associato univocamente ad ogni individuo già registrato in ANPR ovvero ad ogni individuo in fase di registrazione nell’ANPR.
- Può essere generato soltanto dal sistema ANPR.
- Non è ricavato dai dati anagrafici della persona a cui è attribuito.
- Non contiene elementi identificativi dei dati anagrafici della persona a cui è attribuito.
- Non può essere riassegnato.

- Garantisce l'associazione immutabile al soggetto cui è attribuito.
- Non fornisce evidenza di alcuna sequenzialità, tantomeno temporale.

Attraverso tale strumento verrà garantita la piena interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. L'Introduzione dell'ID ANPR è il primo passo verso il superamento dell'onere per il cittadino di fornire i propri dati in occasione di ogni rapporto con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi: i cittadini avranno la possibilità di fornire i propri dati soltanto una volta, e così sarà finalmente concretizzato il principio europeo di "once only".

L'ID ANPR è consultabile per ogni cittadino nell'area riservata del sito.

6. Il diritto di accesso e partecipazione al procedimento amministrativo in via telematica

(Articolo 41 del CAD - Artt. 8 , 18-bis, 22 ss. legge n. 241/1990 - articolo 5, comma 2 del D.L.gs 33/2013)

All'avvio di ciascun procedimento amministrativo di cui è titolare, la Pubblica Amministrazione è tenuta a raccogliere in un fascicolo informatico tutti gli atti, i documenti e i dati, da chiunque formati appartenenti allo stesso procedimento..

Il fascicolo informatico è costituito in modo da garantire ai cittadini l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla legge n. 241 del 1990 (contenuti essenziali della comunicazione di avvio del procedimento, partecipazione al procedimento, disciplina dei termini, accesso documentale) e dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (accesso civico generalizzato).

7. Il Sistema di gestione delle deleghe *Delega.*

(Articolo 64 ter del CAD- D.M 30.03.2022 Pubblicato sulla G.U. n. 180 del 3 agosto 2022)

Al fine di permettere anche ai soggetti sprovvisti delle necessarie abilità di accedere ai servizi digitali tramite un soggetto terzo, l'art. 64-ter istituisce il sistema di gestione delle deleghe (SGD).

La disciplina delle modalità di funzionamento del SGD è contenuta nel D.M. 30 marzo 2022 che, in particolare, all'art. 6 definisce le modalità di conferimento della delega che possono così riassumersi:

- a. mediante utilizzo di una specifica funzionalità resa disponibile all'interno del portale previo accesso mediante SPID;
- b. presso gli sportelli di uno dei soggetti di cui al paragrafo 1.1 limitatamente ai Servizi resi disponibili dallo stesso soggetto che acquisisce la delega;;
- c. mediante utilizzo di una specifica funzionalità resa disponibile all'interno del portale che consente al delegante di sottoscrivere la delega con una delle firme di cui all'art. 64- bis del CAD;
- d. mediante utilizzo di una specifica funzionalità del SGD resa disponibile tramite il punto di accesso telematico di cui all'art. 64 bis del CAD;
- e. mediante utilizzo di una specifica funzionalità resa disponibile all'interno del portale che, previo accesso del delegato, e inserimento del numero identificativo della tessera sanitaria, del delegante, consente la trasmissione della copia informatica per immagine della delega cartacea sottoscritta dal delegante nonché della copia informatica per immagine del documento di identità del delegante.

La modalità che al momento ha trovato più concreta applicazione è quella di cui alla lett. b) Pienamente operativo, e sicuramente mutuabile anche in altre realtà, risulta essere il meccanismo di delega presso gli sportelli INPS individuato dall'ente previdenziale e delineato con la circolare n. 127 del 12 agosto 2021, il cui funzionamento è stato esteso, con il messaggio n. 3305 del primo ottobre 2021, alla registrazione direttamente on-line della stessa delega ad una persona di fiducia.

8. Tutela dei diritti di cittadinanza digitale

(Articolo 17 del CAD; L.R. n. 126/1995)



8.1. Il ruolo del Difensore Civico Digitale

La violazione dei diritti di cittadinanza digitale o di qualunque altra disposizione sulla digitalizzazione dell'amministrazione può essere segnalata al Difensore civico digitale (DCD) istituito presso l'AGID.

Al DCD, recita il comma 1-quater dell'art. 17 del CAD, chiunque può inviare segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione.

Compito del DCD è quello di verificare la fondatezza delle segnalazioni e, laddove confermate, invitare la PA inadempiente a porvi rimedio quanto prima. Il limite fissato è di 30 giorni, trascorsi i quali il DCD, in caso di ulteriore ritardo, segnala il Dirigente all'Ufficio responsabile per l'adozione dei provvedimenti disciplinari della PA inadempiente.

Il Dlgs 13 dicembre 2017, n 217 (cd. "Correttivo al CAD"), ha disposto peraltro un inasprimento delle sanzioni per le Amministrazioni ed i Dirigenti inadempienti, aggiungendo alla segnalazione alla Commissione Disciplinare dell'Ente, anche la rilevanza nella misurazione delle performance, la responsabilità dirigenziale e quella disciplinare.

Al DCD compete anche la verifica delle procedure di attuazione della L. 4/2004, art. 3-quinquies (dichiarazione di accessibilità).

8.2. Il ruolo del Difensore Civico regionale

Per segnalare casi di violazione dei diritti di cittadinanza digitale, è fatta salva la possibilità di rivolgersi al Difensore Civico regionale in virtù della propria funzione generale di tutela del buon andamento dell'azione amministrativa attribuita dalla normativa nazionale e regionale (L.R. n. 126/1995), a garanzia dell'effettivo rispetto dei principi di imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia sanciti a livello costituzionale.